

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2647 del 02/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SOC. CONS. PER AZIONI con sede legale in Comune di Cesena Via Dismano n. 4001. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a mercato ortofrutticolo sito in Comune di Cesena, Via Dismano n. 4001
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2706 del 01/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SOC. CONS. PER AZIONI con sede legale in Comune di Cesena Via Dismano n. 4001. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a mercato ortofrutticolo sito in Comune di Cesena, Via Dismano n. 4001.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/02/2016 acquisita al Prot. Unione 5806 e da Arpa al PGFC/2016/2069, da **FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SOC. CONS. PER AZIONI** nella persona di Riccardo Barbieri in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 4001, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a mercato ortofrutticolo sito in Comune di Cesena, Via Dismano n. 4001, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 15/03/2016 Prot. Unione 11050, acquisita da Arpa al PGFC/2016/3681, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta di documentazione a perfezionamento relativamente all'impatto acustico;

Dato atto che in data 16/03/2016 la Ditta ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 11288 e da Arpa al PGFC/2016/4700;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, in data 29/03/2016 con Nota Prot. Com.le 34801/63, acquisita da Arpa al PGFC/2016/4585, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 9/AUA/2016, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà datata 8 febbraio 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica ILARIA DEGLI ANGELI di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all’impatto acustico”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 67943/338 del 28/06/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto *“BENESTARE N. 13883 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura”* acquisito da Arpa al PGFC/2016/10015 del 05/07/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico PG N 89525 del 17/12/2012 rilasciata dal Comune di Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SOC. CONS. PER AZIONI** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

3. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SOC. CONS. PER AZIONI** (C.F./P.IVA 03594460408), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via Dismano n.4001, **per l'insediamento adibito a mercato ortofrutticolo sito in Comune di Cesena, Via Dismano n. 4001.**
4. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
5. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
7. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSE

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 11/02/2016 (PGN 17554 del 16/02/2016) intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per il **RINNOVO** dell'autorizzazione allo scarico di **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI** provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via DISMANO n. 4001

visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico PG N. 89525 del 17/12/2012 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 978 del 12/01/2009 di rinnovo dell'autorizzazione PGN 47519 del 12/01/2005 emessa dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 65956 del 27/05/2016, acquisita dal Comune di Cesena al PG N 61444 del 09/06/2016;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SCPA
Ubicazione insediamento	VIA DISMANO n. 4001
Destinazione d'uso insediamento	LAVORAZIONE ORTOFRUTTA
Potenzialità insediamento	200 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	POZZETTO DISSABBIATORE
Ricettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. PIEVESESTINA - Via TURRONI

PRESCRIZIONI

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera “tipo A” provenienti dall'insediamento indicato in premessa, secondo lo schema fognario allegato all'autorizzazione iniziale, è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni di Hera di cui al prot. 65956 del 27/05/2016 di seguito riportate:

1) Nella fognatura nera di Via della Cooperazione sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **percolato cassoni compattatori prodotti ortofrutticoli di scarto e lavaggio platea 334 mq.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

- **COD ≤ 3500 mg/l;**
- **BOD5 ≤ 3000 mg/l;**
- **SST ≤ 500 mg/l.**

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 200 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una

relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetto dissabbiatore** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunalì.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.